

Codice A1617A

D.D. 29 luglio 2022, n. 399

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici Autorizzazione realizzazione di un nuovo tratto di impianto innevamento programmato sulla pista multifunzionale tra la zona anfiteatro in comune di Sestriere e la frazione Pattermouche in comune di Pragelato in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici Richiedente: Unione Montana "Comuni Olimpici Via Lattea" (P. IVA 11384150014)



ATTO DD 399/A1617A/2022

DEL 29/07/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici
Autorizzazione realizzazione di un nuovo tratto di impianto innevamento programmato sulla pista multifunzionale tra la zona anfiteatro in comune di Sestriere e la frazione Pattermouche in comune di Pragelato in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici
Richiedente: Unione Montana "Comuni Olimpici Via Lattea" (P. IVA 11384150014)

Visti:

- l'art. 63 e l'art. 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- la D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021 con la quale sono stati modificati i provvedimenti organizzativi dell'assetto delle strutture dirigenziali del ruolo della Giunta regionale, come previsto dalla L.r. n° 23/2008, con specifico riferimento al loro numero ed alle loro attribuzioni;
- l'istanza presentata dalla Unione Montana "Comuni Olimpici – Via Lattea" (P. IVA 11384150014), con sede in Piazza Vittorio Amedeo, 1 - 10054 Cesana Torinese (To) per ottenere l'autorizzazione del progetto: Realizzazione di un nuovo tratto impianto innevamento programmato sulla pista multifunzionale tra la zona anfiteatro in comune di Sestriere e la frazione Pattermouche in comune di Pragelato", in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del comune di Sestriere , foglio n° 14, particelle n° 93, 86, 87, 104, 105, 90, 32, 22, 21 e 20, ed al N.C.T. del comune di Pragelato al foglio n° 90, particelle n° 26, 24, 12, 23, 33, 10, 6, 22, 11, 5, 7, 3, 1, 4 e 32, oltre che su superfici non ricadenti in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del comune di Pragelato al foglio n° 89, particelle n° 214, 275, 282, 286, 103, 1,

167, 90, 155, 5, 277, 165, 83, 81, 162, 1611, 168, 157, 225, 154, 152, 89, 88, 87, 84, 203, 223, 86, 85, 82, 6 e 7;

- il verbale in data 28/07/2022 a firma del Funzionario incaricato, Peterlin Dott. For. Gabriele, della istruttoria tecnica, sotto il profilo della compatibilità dell'intervento con gli aspetti vegetazionali e di conservazione del bosco in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, del realizzazione di un nuovo tratto impianto innevamento programmato sulla pista multifunzionale tra la zona anfiteatro in comune di Sestriere e la frazione Pattemouche in comune di Pragelato in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici;

Considerato che:

- secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021, a seguito della rivisitazione della organizzazione della Direzione Ambiente, Territorio ed Energia, le funzioni amministrative inerenti il rilascio della autorizzazione prevista dall'art. 1 della L.r. 45/1989 sono state trasferite ai Settori tecnici Piemonte Nord e Piemonte Sud di nuova costituzione ;
- con nota prot. n° 79855/DA1617A in data 28/06/2022 questo Settore ha richiesto al Settore Geologico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo Protezione Civile, Trasporti e Logistica il parere geologico di competenza, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021, in merito alla compatibilità dell'intervento con la stabilità dei versanti e della regimazione delle acque superficiali e profonde;

Considerato che in base alle attività istruttorie svolte dal Funzionario incaricato risulta che :

- l'intervento proposto è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989;

- l'intervento ricade tra quelli previsti al comma 2 lettera a.2 dell'articolo 63 della L.r. 44/2000 "impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie, quali impianti di innevamento artificiale" per le quali la funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.r. n° 45/1989 compete alla Regione Piemonte;

- le superfici interessate dall'intervento non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;

- l'intervento ricade nel comprensorio sciistico Via Lattea , e si colloca sulle pendici della costa Mianvetta o Mandietta della cima Serre Bait, esposizione prevalente N-E ad quota compresa tra 2.091 m.s.l.m a quota 1.600 m.s.l.m. ;

- il progetto proposto prevede:

- • installazione di un impianto ad alta pressione adatto alla produzione di neve attraverso la posa in trincea ad una profondità minima di circa 1,30 m, di una tubazione del diametro di 150 mm e delle tubazioni destinate ai sottoservizi lungo tutta la pista;

- • posa in scavo di 46 pozzetti in cls delle dimensioni di 0,7X0,7X1,3 m per l'installazione delle lance di innevamento

- • opere di mitigazione e recupero ambientale delle superfici interferite, con tecnica di idrosemina rinforzata con mulching utilizzando specie adatta alla stazione;

- l'intervento interesserà unicamente formazioni erbacee del piano subalpino e non interesserà superficie boscata;

- la tubazione avrà una lunghezza complessiva pari a circa 3.772 ml, di cui 2.990 ml, dalla cabina di manovra dell'impianto sino al pozzetto n° 34, ricade in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici

- la realizzazione delle opere comporterà scavi complessivamente pari a circa 10.000 m³ , di cui circa 8.000 m³ in area sottoposta a vincolo , totalmente compensati con il ritombamento della linea ed il livellamento delle superfici interferite tra loro, ed interesseranno una superficie pari complessivamente a circa 5.650 m² , di cui 4.500 m² ricadente in area sottoposta a vincolo;

- l'intervento ha lo scopo di migliorare l'offerta turistica del comprensorio sciistico;

- nell'area interessata non si rileva la presenza di elementi aventi caratteristiche di rarità o di pregio

sotto il profilo sia vegetazionale, floristico che forestale;

- al termine dell'intervento si provvederà a realizzare i necessari interventi di recupero e mitigazione ambientale attraverso la semina di idonea vegetazione erbacea su tutta l'area interessata e sulle aree limitrofe ;

- l'intervento rientra tra quelli individuati dal comma 2 dell'art. 4 della L.r. n° 2/2009 come di interesse pubblico in quanto con D.G.R. n° 26-1511 in data 12 giugno 2020 risulta essere stata individuata la relativa aree sciabile e di sviluppo montano prevista al comma 1 dello stesso articolo;

- il richiedente è esonerato dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/1989 in quanto l'intervento rientra nei casi di esclusione previsti dal comma 2 dell'art. 8 della stessa Legge regionale;

- l'intervento ricade nei casi di esclusione dall'obbligo di rimboschimento o dal versamento del corrispettivo previsti dal comma 4, lettere b) dell'art. 9 della L.r. 45/89 in quanto l'azione di trasformazione è conseguente alla realizzazione di un opera di interesse pubblico ed è realizzata con il concorso finanziario regionale;

- dagli elaborati progettuali non emergono elementi ostativi, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della L.r. n. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto;

Considerato che il Funzionario incaricato ritiene, sulla base delle precedenti considerazioni, che la realizzazione dell'intervento de quo, come rappresentato negli elaborati progettuali presentati, possa essere compatibile, esclusivamente dal punto di vista forestale e vegetazionale, con l'assetto idrogeologico dell'area, a condizione che sia attuato secondo quanto previsto negli elaborati progettuali esaminati, ed ha espresso parere favorevole esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza forestale e sotto il profilo tecnico, al fine di autorizzare , secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45 la Unione Montana "Comuni Olimpici – Via Lattea" (P. IVA 11384150014) a effettuare l'intervento di modifica e trasformazione per la realizzazione di un intervento di un nuovo tratto impianto innevamento programmato sulla pista multifunzionale tra la zona anfiteatro in comune di Sestriere e la frazione Pattemouche in comune di Pragelato in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del comune di Sestriere , foglio n° 14, particelle n° 93, 86, 87, 104, 105, 90, 32, 22, 21 e 20, ed al N.C.T. del comune di Pragelato al foglio n° 90, particelle n° 26, 24, 12, 23, 33, 10, 6, 22, 11, 5, 7, 3, 1, 4 e 32, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, senza prescrizioni;

Visto il parere espresso dal Settore Geologico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota prot. n. 29246/DA1809A in data 11/07/2022, pervenuto in data 11/07/2022, prot. n° 86289/DA11617A, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, con cui si rileva che l'intervento può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico del versante ed esprime parere favorevole con prescrizioni ed a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata, redatta dall'Ing. Marco Fiou (ALPTEAM s.r.l.) per la progettazione generale e dal Dott. Geol. Dario Fontan per gli aspetti geologico-tecnici e nivologici;

Preso atto dei pareri favorevoli al rilascio della autorizzazione per la realizzazione degli interventi di modifica e trasformazione sulle superfici meglio individuate negli elaborati cartografici e negli elaborati tecnici allegati alla istanza presentata dalla Unione Montana "Comuni Olimpici – Via Lattea" e la loro compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e le opere previste dal punto di vista delle specifiche competenze e sotto il profilo tecnico geologico e forestale;

Verificata la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e le opere realizzate dal punto di vista delle specifiche competenze e sotto il profilo tecnico geologico e forestale e visto l'esito

favorevole al rilascio della autorizzazione per la realizzazione dell'intervento di modifica e trasformazione della superficie meglio individuata nella cartografia e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione e conservati agli atti;

Ritenuto pertanto di autorizzare la Unione Montana "Comuni Olimpici – Vial Lattea" ad effettuare l'intervento di modifica e trasformazione per la realizzazione di un nuovo tratto impianto innevamento programmato sulla pista multifunzionale tra la zona anfiteatro in comune di Sestriere e la frazione Pattemouche in comune di Pragelato, su superfici parzialmente ricadenti in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, nel rispetto delle prescrizioni dettate con il parere espresso dal Settore Geologico regionale prot. n° 29246/DA1809A in data 11/07/2022, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale;

per le motivazioni esposte in premessa

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 192, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani"
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- gli artt. 50, 63 e 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- il D.P.G.R. 29-11-2004 n. 13/R "Regolamento regionale relativo alle procedure per l'approvazione dei progetti per la realizzazione di nuovi impianti a fune e per l'ammodernamento di impianti esistenti da parte delle comunità montane";
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 9 agosto 1989, n. 45

(Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";

- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;

DETERMINA

1) di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici" la Unione Montana "Comuni Olimpici – Vial Lattea" (P. IVA 11384150014), con sede in Piazza Vittorio Amedeo, 1 - 10054 Cesana Torinese (To) a realizzare un nuovo tratto di impianto innevamento programmato sulla pista multifunzionale tra la zona anfiteatro in comune di Sestriere e la frazione Pattedouché in comune di Pragelato", in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del comune di Sestriere, foglio n° 14, particelle n° 93, 86, 87, 104, 105, 90, 32, 22, 21 e 20, ed al N.C.T. del comune di Pragelato al foglio n° 90, particelle n° 26, 24, 12, 23, 33, 10, 6, 22, 11, 5, 7, 3, 1, 4 e 32, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, agli atti di questo Settore, subordinatamente all'osservanza della seguente prescrizione:

a) dovranno essere integralmente rispettate le prescrizioni dettate con il parere espresso dal Settore Geologico regionale prot. n° 29246/DA1809A in data 11/07/2022, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, che si intendono qui integralmente richiamate;

2) nessuna variazione all'intervento autorizzato può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore regionale competente

3) Il titolare della autorizzazione:

a) è obbligato a sistemare tempestivamente tutte le manifestazioni d'instabilità causate dai lavori, dandone immediata comunicazione a questo Settore per le valutazioni di spettanza;

b) al termine dei lavori dovrà procedere alla esecuzione degli interventi di inerbimento entro la prima stagione utile, secondo le modalità previste nel progetto di recupero ambientale per una corretta ricostituzione dello strato erbaceo, inizialmente pioniero ed artificiale, cercando di uniformare le aree oggetto di intervento e di cantiere con quelle prative circostanti;

c) dovrà effettuare, a proprie spese, tutte le cure colturali all'intervento di inerbimento fino all'affermazione della cotica erbosa ed erbacea, anche attraverso ulteriori interventi di inerbimento ripetuti nelle stagioni successive;

d) è esonerato dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/89 secondo quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo in quanto l'azione di trasformazione è conseguente alla realizzazione di un'opera di interesse pubblico;

e) è esonerato dalla realizzazione del rimboschimento o del versamento del corrispettivo del

rimboschimento previsto dall'articolo 9 della L.r. n. 45/1989 in quanto l'intervento ricade nei casi di esclusione dall'obbligo di rimboschimento o dal versamento del corrispettivo previsti dal comma 4, lettere b) dello stesso articolo;

4) La presente autorizzazione:

a) ha validità di anni tre. I lavori dovranno essere conclusi entro tale termine, ed una volta iniziati non potranno essere interrotti salvo eventuali cause di forza maggiore, quali condizioni climatiche avverse e nel caso di circostanze similari. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore competente e saranno oggetto di ulteriore valutazione ed autorizzazione;

b) concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento, e non si riferisce agli aspetti connessi alla loro corretta funzionalità, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

d) è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione. Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;

e) si intende rilasciata:

e.1) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema.

e.2) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa di cedimento o di ruscellamento potenzialmente destabilizzante la pendice.

e.3) sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi, e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione;

5) Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di :

a) procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali.

b) sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della L.r. n° 45/1989 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e quanto risulterà al termine delle opere da questo previste.

Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

6) Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord ed al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale:

- a) comunicazione di inizio dei lavori ;
- c) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto dal progetto presentato;

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

LA DIRIGENTE (A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord)
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro

Allegato

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

paola.magosso@regione.piemonte.it

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

Data ()*

Protocollo ()*

Classificazione 13.160.70/2048/2018C/A1800A

() indicati nei metadati Doqui Acta e/o Pec*

Al Settore Regionale
Tecnico Piemonte Nord
A1617A

Rif: nota Settore A1617A Prot. 79855A1600A del 28.06.2022 - N. pratica DQ 69024.

Oggetto: L.R. 45/89. Comuni di Sestriere e Pragelato (TO)

Progetto "Nuovo innevamento programmato pista Anfiteatro-Pattemouche"

Proponente: Unione Montana Via Lattea

Parere istruttorio di competenza su aspetti geologici e nivologici.

Il progetto in esame prevede la realizzazione di un nuovo ramo di innevamento programmato, allacciato a quello già esistente nel comprensorio, sulla pista da sci Anfiteatro (in comune di Sestriere) – Pattemouche (in comune di Pragelato) al fine di rendere sciabile la pista anche con condizioni di scarso innevamento naturale, per facilitare il rientro su Pragelato degli sciatori dal comprensorio di Sestriere.

Il progetto è stato oggetto di una procedura di verifica di Valutazione preliminare ai sensi dell'art.6 comma 9 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., conclusasi con la D.D. n. 96/A2100A del 31/05/2022, con la quale lo stesso è stato ritenuto non assoggettabile al procedimento di VIA di cui alla L.R. n. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e s.s. del D.Lgs. 152/2006, in quanto gli interventi non rientrano nella fattispecie di cui alla categoria progettuale n. 28 dell'allegato B1 alla L.R. 40/1998 .

I lavori non modificheranno la sede attuale della pista, il cui tracciato rimarrà immutato, e la modificazione del territorio risulterà pertanto minimale consistendo esclusivamente nella posa di una tubazione da 150 mm lungo tutta la pista, alloggiata in apposita trincea (con sezione trapezoidale avente larghezza alla base pari a 110 cm e profondità pari a 130 cm) e la posa di n. 46 pozzetti prefabbricati in cls interrati a raso.

A lato dei singoli pozzetti si prevede la posa in opera di una fondazione in cls di base 70 x 70 cm e profondità 130 cm, per l'installazione delle aste degli innevatori ad alta pressione.

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Il totale dei movimenti terra previsti, comprensivi di scavi più riporti in rilevato nell'area d'intervento, ammontano a 10.000 mc, interamente compensati in situ.

Sulla base delle indagini condotte dal professionista, illustrate nella "Relazione geologica" a firma del Dott. Geol. Dario Fontan allegata alla documentazione progettuale, e come confermato dalla consultazione on-line della cartografia tematica di Arpa Piemonte (Sistema Informativo SIFRAP), il contesto geomorfologico nel quale si sviluppa il tracciato non presenta aree caratterizzate da fenomeni di dissesto attivo che possano essere interferite dai lavori, per quanto ubicati in un settore coinvolto in un esteso fenomeno di Deformazione Gravitativa Profonda di Versante (DGPV), classificato come quiescente.

Dalla relazione stessa si prende atto della dichiarazione del professionista che attesta la compatibilità dei lavori previsti con l'assetto idrogeologico delle aree interferite, anche per la modesta entità degli scavi in progetto e le buone caratteristiche geotecniche dei terreni; l'unica raccomandazione impartita consiste nell'evitare l'esecuzione di scavi immediatamente al piede delle opere di stabilizzazione delle scarpate di monte già presenti in alcuni tratti (scogliere a grossi blocchi e palificate doppie) e, in caso di intercettazione di locali falde idriche, l'allontanamento delle stesse in modalità controllata sia in fase di realizzazione che a lavori completati.

Sotto l'aspetto dell'esposizione al pericolo di valanghe il professionista rileva come i settori di versante oggetto d'intervento non interferiscano con valanghe o con zone pericolose, così come confermato sia dalla bibliografia specialistica ufficiale, recepita anche negli elaborati di PRG, che dalle banche dati regionali (SIVA – Sistema Informativo Valanghe) né i lavori in oggetto potranno mutare il quadro di predisposizione al distacco e di pericolosità. Vengono esclusivamente segnalati, da dati storici, piccoli distacchi puntuali che non interessano del tutto o interessano solo marginalmente la pista presso il tornante a quota 1900 m circa; nella relazione nivologica viene comunque sottolineato che, in relazione al pericolo di valanghe, la sicurezza della pista viene comunque garantita dal gestore attraverso un apposito Piano Sicurezza Valanghe .

In sintesi:

- presa visione della relazione tecnica e della documentazione a corredo dell'istanza di autorizzazione presentata;
- viste le risultanze degli studi condotti, contenute negli elaborati "Relazione geologica" e "Relazione nivologica", a firma del Dott. Geol. Dario Fontan;
- visti gli allegati cartografici del PRGC dei Comuni di Sestriere e di Pragelato relativamente al quadro del dissesto, verificati sulla base della cartografia tematica del Sistema Informativo Frane in

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Piemonte (SIFRAP) e del Sistema Informativo Valanghe (SIVA) di ARPA Piemonte, relativamente all'area in oggetto;

si rileva che, ai sensi della L.R.45/89, l'intervento può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico del versante e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata, redatta dall'Ing. Marco Fiou (ALPTEAM s.r.l.) per la progettazione generale e dal Dott. Geol. Dario Fontan per gli aspetti geologico-tecnici e nivologici.

Dovranno altresì essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- nella progettazione esecutiva delle opere dovranno essere ottemperati gli adempimenti previsti dal D.P.R. 120/2017 relativamente alla gestione delle terre e rocce da scavo;
- per la realizzazione di tutti gli interventi i movimenti terra dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente o seguire i percorsi individuati nella documentazione progettuale, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;
- nelle fasi preliminari di scavo e di rimodellamento del versante oggetto di riporto si dovrà provvedere ad un accurato scotico della componente erbacea per una profondità di 20 cm circa prima di eseguire i movimenti di terra. Le piote erbose così ottenute dovranno essere accantonate in luogo idoneo, evitando di sovrapporre cumuli di inerti a zone prative o al terreno organico accantonato, per evitare la miscelazione dei substrati. La redistribuzione del terreno organico sulle superfici livellate dovrà raggiungere una coltre minima di 15 cm.
- tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, rinaturalizzati e dotati di sistemi di drenaggio delle acque superficiali, atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;
- al termine delle operazioni di scavo dovranno essere eseguite le operazioni d'inerbimento su tutte le aree oggetto di movimentazione di materiale, con la finalità di realizzare in modo efficace una copertura vegetale sulle aree interferite ed in grado di mitigare gli effetti di erosione superficiale del suolo, avendo cura di garantire la completa riuscita degli interventi ed eventualmente ripetendo le operazioni di semina in caso di esiti non soddisfacenti.

Si raccomanda, ai fini di una ottimale gestione del rischio valanghivo nel comprensorio sciistico, per quanto gli interventi in oggetto siano ubicati in aree pressoché immuni dal pericolo di valanghe,

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

la corretta gestione del rischio di valanghe nell'ambito dell'assolvimento degli obblighi attribuiti al gestore ed al Direttore delle piste dagli artt. 18 e 19 della L.R. 2/2009, relativi all'adozione di tutte le misure cautelative necessarie al fine di garantire la sicurezza dell'esercizio delle piste da sci, secondo le procedure definite dal gestore in uno specifico Piano Sicurezza Valanghe.

Si specifica altresì che questo parere, per quanto previsto dall'art 1, comma 3 della L.R. 45/89, concerne la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico dei versanti e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce né agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza dei progettisti, del direttore lavori, dell'impresa realizzatrice, del collaudatore e del gestore dell'opera stessa; non è inoltre oggetto di valutazione l'opportunità di incrementare sistemi di innevamento programmato e conseguenti consumi idrici a fronte dei cambiamenti climatici in atto, che determinano una sensibile riduzione della disponibilità idrica.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti.

Dott.ssa Paola Magosso

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*

Funzionari referenti:

Andrea Bertea
andrea.bertea@regione.piemonte.it
tel. 011 432 5353 - 335 1289593

Dott. Marco Cordola
Tel. 011-4326659
e-mail: marco.cordola@regione.piemonte.it

*vistato/firmato elettronicamente mediante annotazione
formale nel sistema di gestione informatica dei documenti*